

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4553

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI PIETRO, MAZZUCA POGGIOLINI,
CAMO e MIGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2000

—————

Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'approssimarsi di una nuova consultazione referendaria sulla legge elettorale della Camera dei deputati ha riavviato le polemiche sul sistema elettorale vigente che, grazie alla spinta del referendum elettorale del 18 aprile 1993, doveva instaurare in Italia un sistema bipolare nel quale si alternassero alla direzione del Paese, tramite espressa volontà degli elettori, ora l'una ora l'altra forza, sottraendo così la formazione dell'indirizzo politico e dei governi alle mediazioni partitiche.

Viceversa sistema maggioritario a turno unico istaurato con le leggi elettorali del 1993 manteneva una quota proporzionale del 25 per cento, creando nel contempo una serie di mostruosità quali lo «scorporo», i «collegamenti», le «desistenze». La conseguenza di questo modo di operare è sotto gli occhi di tutti; nelle ultime due tornate elettorali le coalizioni hanno speso buona parte del tempo cercando il modo con il quale meglio posizionare simboli e candidati. Ed in assoluto contrasto con quello che dovrebbe essere lo spirito del maggioritario, mai i candidati sono stati così lontani dai loro elettori.

Nelle elezioni del 1996, vinte dalla coalizione dell'Ulivo, il Polo è risultato vincitore nella quota proporzionale; e nel Parlamento della XIII legislatura quasi duecento tra deputati e senatori hanno cambiato schieramento, restaurando un trasformismo di giolittiana memoria.

Insomma l'attuale sistema elettorale riesce a riunire il peggio sia del sistema proporzionale (la problematica governabilità ed il proliferare delle formazioni politiche), che del sistema maggioritario (il trasformismo ed il distacco dei partiti da reali aggregazioni sociali).

L'attuale bipolarismo italiano pertanto è solo apparente, nascondendo una crescente frammentazione partitica che impedisce la formazione di maggioranze programmatiche, omogenee e coese. Esso è frutto più di una necessità elettorale che di una più naturale evoluzione e ristrutturazione del sistema partitico.

I presentatori di questo disegno di legge individuano nel maggioritario semplice a turno unico e nella presenza di una troppo ampia quota proporzionale la principale ragione della fragilità del nostro bipolarismo. Il turno unico comporta la necessità di accordi elettorali tra le forze politiche prima delle votazioni con esiti simili alla proporzionale, poiché anche le forze con pochissimi voti possono risultare determinati per il risultato finale. Questa rendita di posizione ne aumenta le forze contrattuali e le pretese nei confronti delle forze maggiori. Il sistema elettorale che si propone è, sulla falsariga del disegno di legge di iniziativa popolare atto Senato n. 3476, il doppio turno in collegi uninominali con una quota proporzionale del 10 per cento espressa tramite un collegio unico nazionale. La finalità è quella di avere assetto coerente con la democrazia maggioritaria, ma senza rigidità eccessive, consentendo a partiti ed elettori di mantenere la propria identità politica. Il primo turno consente ai partiti di saggiare la propria forza e all'elettore votare il candidato a lui più vicino.

Al secondo turno sono ammessi o i primi quattro candidati o coloro che superano la soglia del 7 per cento dei voti validi. Tale situazione obbliga i partiti minori a determinare alleanze già dal primo turno, ma ne inibisce il potere contrattuale. Così la loro aggregazione a forze maggiori non ha potere

di condizionamento. Tuttavia essi non scompaiono potendo optare per il riparto proporzionale. Le liste sono così libere o di correre da sole o di rinunciare, usufruendo del riparto proporzionale. La ripartizione dei seggi in sede di collegio unico nazionale è riservata ad almeno due liste, in modo da evitare che una sola lista possa usufruire dell'intera quota.

Nel caso in cui partecipi una sola lista si attribuisce solo il 5 per cento dei seggi del collegio unico nazionale, mentre l'altro 5 per cento si attribuisce allo schieramento vincente al secondo turno, tra candidati non eletti più votati nei collegi uninominali. Nel caso nessuna lista partecipi al collegio unico

nazionale, l'intero 10 per cento dei seggi viene assegnato allo schieramento vincente.

Per la presentazione delle liste a livello nazionale è richiesta la presentazione di 50 mila firme, un numero che si ritiene congruente, ma molto minore di quante ne occorrono attualmente per la presentazione delle liste proporzionali in tutte le circoscrizioni.

Il sistema proposto non è completo, mancando ad esempio la modifica di tutte le disposizioni sul voto, sullo spoglio, sulla proclamazione. Tuttavia esso rappresenta un'utile semplificazione, o se vogliamo, un'utile provocazione nei riguardi di coloro che intendono proporre modifiche artificiose o antistoriche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto.

2. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico.

3. 567 seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali, in collegi uninominali, con sistema maggioritario ed eventuale secondo turno da tenersi secondo le modalità di cui all'articolo 1-*bis*.

4. 63 seggi sono attribuiti proporzionalmente sulla base di un collegio unico nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 1-*ter*».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del testo unico è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *1.* In ciascun collegio uninominale è proclamato eletto il candidato che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

2. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto il *quorum* di cui al comma 1 si procede, la seconda domenica successiva, ad un nuovo turno elettorale. A tale turno sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano

riportato al primo turno almeno il 7 per cento dei voti validi, ed in ogni caso i quattro candidati più votati.

3. Entro tre giorni dal primo turno elettorale i candidati ammessi possono rinunciare a partecipare al secondo turno di votazione dandone comunicazione scritta all'Ufficio elettorale circoscrizionale. In tal caso i voti da essi riportati confluiscono nel collegio unico nazionale di cui all'articolo 1-ter nella lista identificata dal simbolo che aveva contraddistinto ciascun singolo candidato. I candidati che partecipano al secondo turno non possono cambiare simbolo rispetto a quello che li aveva contraddistinti al primo turno o accettare apparentamenti o aggiunte di simboli.

4. In ogni collegio risulta eletto, al secondo turno di votazione, il candidato che consegue la maggioranza relativa dei voti».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 1-bis del testo unico, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 1-ter. - 1. I 63 seggi da attribuire in sede di collegio unico nazionale sono ripartiti tra le liste dei candidati, contrassegnati dal medesimo simbolo, che abbiano rinunciato a partecipare al secondo turno.

2. Non possono partecipare all'attribuzione di seggi nel collegio unico nazionale le liste contraddistinte da simboli presenti al secondo turno in più del 5 per cento dei collegi uninominali.

3. La ripartizione tra le liste avviene proporzionalmente secondo il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. Nell'ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano riportato la maggiore percentuale di voti rispetto al totale dei voti validi espressi nel rispettivo collegio uninominale, sino a concorrenza dei seggi assegnati a ciascuna lista.

4. In caso di vacanza di uno dei seggi attribuiti secondo le modalità del presente articolo, subentra il candidato risultato primo dei non eletti in base al criterio di cui al comma 3.

5. L'attribuzione dei 63 seggi in sede di collegio unico nazionale avviene in presenza di almeno due liste. Nel caso che solo una lista acceda al collegio unico nazionale, i seggi da attribuire sono ridotti a 32. I restanti 31 seggi o, nel caso che nessuna lista acceda al collegio unico nazionale tutti i 63 seggi sono ripartiti tra i candidati non eletti contraddistinti dal simbolo che ha ottenuto il maggior numero di seggi nei collegi uninominali secondo la percentuale di voti conseguiti al secondo turno da ciascuno di tali candidati sino a concorrenza dei seggi da assegnare».

Art. 4.

1. All'articolo 18 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presentazione delle candidature per i collegi uninominali o delle liste di cui all'articolo 1-ter è fatta per singoli candidati che si contraddistinguono con uno o più contrassegni di gruppo, partito o movimento ai sensi dell'articolo 14. I candidati per i collegi uninominali possono anche in alternativa contraddistinguersi con un un contrassegno di coalizione comune a candidati di altri collegi. La dichiarazione di adesione alla coalizione deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante di circoscrizione di cui all'articolo 17. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale. La candidatura di una persona in più di un collegio è nulla»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le liste di cui all'articolo 1-ter sono presentate all'Ufficio centrale nazionale. Le liste non possono avere contrassegni uguali, simili o comunque confondibili con contrassegni di coalizione»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni candidato deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e la eventuale lista cui concorra ai sensi dell'articolo 1-ter»;

d) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«La dichiarazione di presentazione delle liste di cui all'articolo 1-ter deve essere sottoscritta da non meno di 50.000 e da non più di 55.000 elettori iscritti nelle liste elettorali. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei collegi uninominali».

Art. 5.

1. Sono abrogate le norme del testo unico in contrasto con la presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per ridefinire i collegi uninominali sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277.

